



05219 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Rel. Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Oggetto

*RESPONSABILITA'
CIVILE

Ud. 12/02/2014 - CC

R.G.N. 15836/2012

Cau. 5219

Rep.

C.V. + C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15836-2012 proposto da:

PRIVITERA AGATINO, CANTARELLA GRAZIA, PRIVITERA
FILIPPO, PRIVITERA DANILO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato VALENTI GAETANO giusta procura speciale a
margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

FONDIARIA SAI SPA, PATANE' MIMMO GIOVANNI,
FALLICA MARIA;

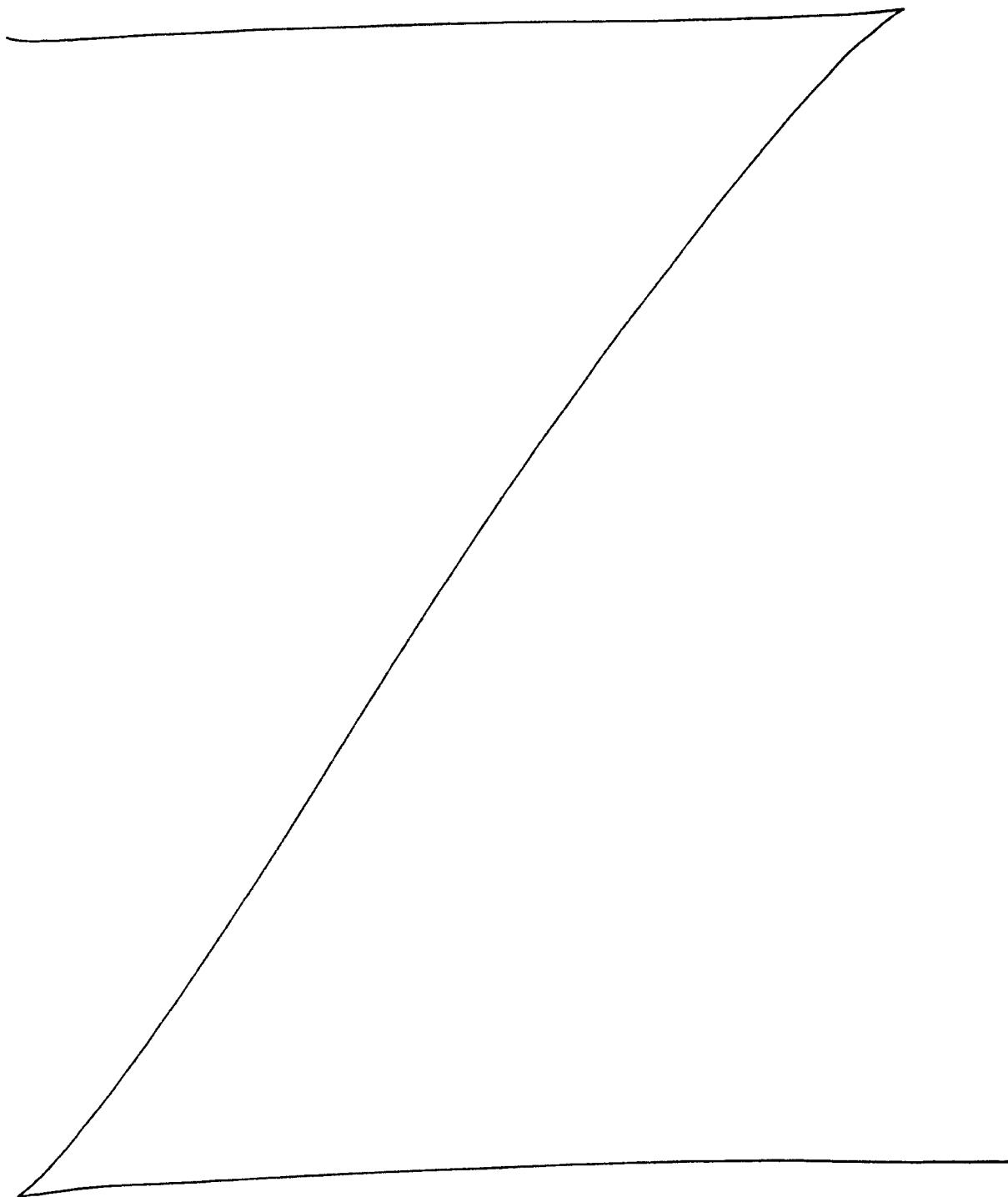
- intimati -

avverso la sentenza n. 526/2011 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA del 16/03/2011, depositata il 13/04/2011;

1214
14

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

udito l'Avvocato Gianfranco Passaretti (delega avvocato Gaetano
Valenti) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.



Handwritten signature or initials.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

« 1. Con sentenza in data 12.01.2004 il Tribunale di Catania, sez. distaccata di Belpasso, accoglieva parzialmente la domanda proposta da Agatino Privitera e Grazia Cantarella, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Danilo Privitera, nonché da Filippo Privitera nei confronti di Mimmo Patanè, Maria Fallica e della Fondiaria SAI s.p.a. per il risarcimento danni conseguenti a incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti il veicolo condotto da Aldo Privitera (figlio di Agatino Privitera e Grazia Cantarella e fratello degli altri attori) e l'autovettura condotta da Maria Fallica e – applicata la presunzione di corresponsabilità e ritenuto, altresì, che l'incidente aveva inciso sull'acceleramento di un precedente stato morboso e, quindi, sulla morte di Aldo Privitera nella misura del 25% – condannava i convenuti in solido al pagamento delle seguenti somme: € 12.000,00 per ciascuno dei due genitori e € 3.000,00 per ciascuno dei fratelli a titolo di danno morale; € 300,00 a titolo di danno patrimoniale in favore dei due genitori in solido; nonché *iure successionis* e, in ragione di un quarto per ciascuno degli attori, € 1.500,00 oltre € 375,00 quale danno biologico temporaneo ereditato e € 51.535,94 quale danno biologico definitivo ereditato, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 01.06.1998 e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate.

La decisione, impugnata in via principale da Agatino Privitera, Grazia Cantarella, nonché da Filippo e Danilo Privitera e, in via incidentale dalla Fondiaria SAI, era confermata dalla Corte di appello di Catania la quale con sentenza in data 13.04.2011 rigettava entrambi gli appelli compensando le spese del grado tra le parti.

2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione Agatino Privitera, Grazia Cantarella, Danilo Privitera, nonché da Filippo Privitera formulando cinque motivi.

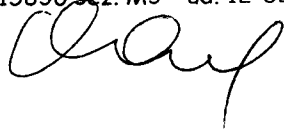
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile o almeno rigettato.

4. Con i motivi di ricorso si denuncia: A) violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e omessa applicazione dell'art. 145 commi 4 e 5 C.d.S.; B) violazione di legge in relazione alla non ammissibilità e/o considerazione nel giudizio di appello del verbale tecnico descrittivo redatto dai carabinieri di Belpasso e nuovamente riprodotto in giudizio; C) violazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1227 cod. civ. ; D) insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'incidenza del nesso causale tra l'incidente e l'evento morte; E) omessa soccombenza dei convenuti alle relative spese del giudizio di primo grado

4.1. Con il primo motivo, da un lato, si insiste sulla avvenuta prova (o almeno sull'offerta di prova) dell'incidente in considerazione dell'acquisizione in atti sin dal primo grado del "verbale di rilevamento tecnico descrittivo" dei C.C. di Belpasso (come sarebbe stato riconosciuto anche dalla controparte) e dell'articolazione della richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale e, dall'altro, si deduce la rilevanza del ridetto "verbale" ai fini dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della Fallica per omesso rispetto del segnale di stop. Considerazioni analoghe sono svolte con il secondo motivo, laddove si insiste sulla "indispensabilità" del "verbale" e, quindi, sulla sua ammissibilità almeno in grado di appello.

4.2. I suddetti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per



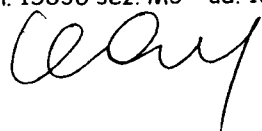
la stretta connessione, sono generici e assertivi, ignorando totalmente la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, laddove: a) relativamente alla prova documentale, evidenzia che il “verbale” dei C.C. «*non è stato ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado, non risultando affatto indicato nell'indice del fascicolo di parte previsto dall'art. 74 disp. att. C.p.c. e dovendosi considerare del tutto irrilevante, a fronte di precise prescrizioni normative per la produzione di documenti nel corso del procedimento civile, il riferimento a tale atto contenuto nell'atto di citazione*» (a meno che parte ricorrente non voglia postulare un errore sul “fatto” dell'avvenuta produzione, ma in tal caso si tratterebbe di un motivo revocatorio e non già di ricorso per cassazione); b) relativamente alla prova orale, pone in rilievo non solo che le istanze di interrogatorio formale e di prova testimoniale (peraltro priva dell'indicazione dei testi) erano state abbandonate, avendo la parte insistito solo sulla c.t.u., ma anche che il giudice di primo grado, allorchè aveva disposto la c.t.u., «*per esigenze di chiarezza*» aveva evidenziato l'intervenuta decadenza; c) più in generale, relativamente alla valenza probatoria del ridetto “verbale”, ha sottolineato la “non indispensabilità” del documento, vuoi perché i CC erano intervenuti dopo il verificarsi dell'incidente, esprimendo, per tal modo, un mero giudizio “valutativo” sulla relativa dinamica, vuoi perché il mero dato fattuale della presenza del segnale di stop nella direttiva di marcia dell'autovettura condotta dalla Fallica non esonerava dall'onere del superamento della presunzione di corresponsabilità da parte dell'altro conducente.

4.3. Il terzo motivo con cui si lamenta l'attribuzione del concorso paritario nella responsabilità del sinistro è inammissibile, perché ignora totalmente una delle due *rationes decidendi* (anzi, la principale *ratio*) su cui poggia il punto della decisione impugnata. Invero la Corte di appello ha evidenziato, innanzitutto, il difetto di specificità *ex art. 342 cod.*

proc. civ. del corrispondente motivo di gravame e lo ha dichiarato, perciò, inammissibile; ha, comunque, rilevato la correttezza delle valutazioni espresse dal primo giudice.

Si rammenta che l'impugnazione in sede di legittimità di una decisione di merito che si fonda su distinte *rationes decidendi*, autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficienti, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento non censurato (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510; Cass. S.U. 2004/19200; Cass. 2002/3965; 2007/1596; 2009/24540).

Orbene parte ricorrente nulla osserva sul rilievo di aspecificità del motivo di gravame e ciò già sarebbe sufficiente per ritenere inammissibile il corrispondente motivo di ricorso; per altro verso si limita ad affermare che «*in alcuni casi*» i giudici di legittimità hanno ritenuto sufficiente, per il superamento della presunzione di corresponsabilità da parte di uno dei conducenti la violazione del segnale di stop da parte dell'altro, richiamando un lontano precedente in cui era stato accertata (da parte dei giudici di merito, cui tale compito è riservato) la non incidenza causale della condotta del conducente privilegiato. Senonchè non è questo il caso di cui trattasi. Invero la decisione impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente



uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (*ex plurimis* Cass. 27 ottobre 2004, n. 20814).

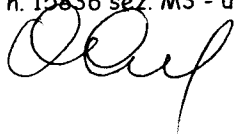
4.4. Anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce una diversa incidenza causale sull'evento morte, incorre in ragioni di inammissibilità analoghe a quelle svolte per il precedente motivo. Parte ricorrente ignora il rilievo di aspecificità e, quindi, di inammissibilità del corrispondente motivo di gravame (che è, di per sé, sufficiente a sorreggere il punto della decisione impugnata); ignora, peraltro, anche le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di appello in ordine alla propria condivisione delle valutazioni espresse dal primo giudice, (ancora una volta) limitandosi a censurare il risultato finale di tali valutazioni.

4.5. Nulla dice in concreto anche l'ultimo motivo, che non prende neppure in considerazione la diffusa motivazione dei giudici di appello in ordine alla sussistenza dei giusti motivi *ex art. 92 comma 2 cod. proc. civ.* (nella formulazione originaria applicabile nella specie) per la compensazione delle spese di primo grado. »

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.



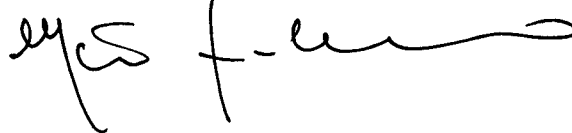
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 12 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

dott. Mario Finocchiaro



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

05 MAR 2014



Il Funzionario Giudiziario

